

Oggetto: **DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: / Interventa xxx/Fastweb  
xxx**

Presenti:

<b>ENZO BROGI</b>	<i>Presidente</i>
<b>CHETI CAFISSI</b>	<i>Vice Presidente</i>
<b>ALBERTO LAPENNA</b>	<i>Componente</i>
<b>ELETTRA PINZANI</b>	<i>Componente</i>
<b>MASSIMO SANDRELLI</b>	<i>Componente</i>

Assenti:

Presiede: **Enzo Brogi**

Segretario: **Cinzia Guerrini** *Dirigente della struttura di assistenza al Comitato incaricata della redazione del presente atto*

## **II COMITATO REGIONALE per le COMUNICAZIONI**

**VISTA** la legge 14 novembre 1995, n. 481, "*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*";

**VISTA** la legge 31 luglio 1997, n. 249 "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*", in particolare l'art. 1, comma 6, lettera a), n. 14 e comma 13;

**VISTO** il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante il "Codice delle comunicazioni elettroniche";

**VISTA** la legge regionale Toscana 25 giugno 2002, n. 22 "Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato Regionale per le Comunicazioni", in particolare l'art. 30, e il "Regolamento Interno di organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni" (ex art. 8 legge regionale 1° febbraio 2000, n. 10);

**VISTO** l' "Accordo quadro concernente l'esercizio delle funzioni delegate ai comitati regionali per le comunicazioni e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome", sottoscritto in data 28 novembre 2017;

**VISTA** la "Convenzione per il conferimento e l'esercizio della delega di funzioni ai Comitati Regionali per le Comunicazioni", sottoscritta tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni della Toscana in data 16 gennaio 2018", e in particolare l'art. 5, comma 1, lett. e);

**VISTA** la Delibera Agcom n. 179/03/CSP "Approvazione della direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera b), numero 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249" e successive modifiche e integrazioni;

**VISTA** la Delibera Agcom n. 173/07/CONS, All. A "Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti" e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTA** la Delibera Agcom n. 73/11/CONS All. A "Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti ed operatori";

**VISTA** la Delibera Agcom n. 276/13/CONS "Approvazione delle Linee Guida relative all'attribuzione delle deleghe ai CoReCom in materia di risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche";

**VISTA** l'istanza GU14 n. 185 del giorno 21 marzo 2017 con cui la società xxx chiedeva l'intervento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (di seguito, per brevità, CoReCom) per la definizione della controversia in essere con la società Fastweb xxx (di seguito, per brevità, Fastweb) ai sensi dell'art. 14 del Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con Delibera Agcom n. 173/07/CONS, Allegato A (di seguito il "Regolamento");

**ESAMINATI** gli atti del procedimento;

**CONSIDERATO** quanto segue:

### **1. La posizione dell'istante.**

La società istante, titolare con l'operatore Fastweb di un contratto *business* di cui al codice cliente n. ILA00467221, lamenta l'addebito di importi eccedenti rispetto a quanto pattuito in sede di adesione contrattuale.

In particolare, nell'istanza introduttiva del procedimento e dalla documentazione allegata, l'istante ha dichiarato quanto segue:

- in data 9 settembre 2014, sottoscriveva un contratto con Fastweb che prevedeva il pagamento mensile di euro 1.330,00 (IVA esclusa) onnicomprensivi;
- constatava che, nel proprio conto corrente, erano stati addebitati importi per i quali non aveva ricevuto alcuna fatturazione e che eccedevano da quanto concordato in fase di trattativa precontrattuale;
- in data 10 febbraio 2016 scriveva all'agente di riferimento esponendo la propria situazione e spiegando di non essere *"in possesso delle fatture, e (...) nemmeno (...) delle credenziali per l'accesso sul sito"*, ma di aver contezza del fatto che *"l'importo di circa 25.000 €, (...) pagato a Fastweb per 10 mesi di fornitura, (...) è una cifra assolutamente superiore a ciò che è stato contrattualizzato"*. L'istante chiedeva una spiegazione circa i seguenti addebiti per l'importo complessivo di euro 12.075,73:

- Richiesta incasso SEPA del 26/02/2015 pari ad euro 2.202,85
- Richiesta incasso SEPA del 27/04/2015 pari ad euro 1.84654
- Richiesta incasso SEPA del 28/04/2015 pari ad euro 710,10
- Richiesta incasso SEPA del 25/06/2015 pari ad euro 1,845.12
- Richiesta incasso SEPA del 25/06/2015 pari ad euro 593,22
- Richiesta incasso SEPA del 25/08/2015 pari ad euro 1846,34
- Richiesta incasso SEPA del 25/08/2015 pari ad euro 593,22
- Richiesta incasso SEPA del 26/10/2015 pari ad euro 593.22
- Richiesta incasso SEPA del 24/11/2015 pari ad euro 1.845,12;

- l'agente incaricata rispondeva che gli addebiti ricevuti dall'utente si riferivano ad un *"account"* diverso;

- in data 22 marzo 2016 l'istante chiedeva ulteriori chiarimenti all'agente di riferimento rappresentando che: *"Interventa ha versato nel corso del 2015 a Fastweb pagamenti per circa 25.000 euro. Di questi pagamenti eseguiti solo circa 13.000 euro trovano riscontro dal vostro elenco fatture. La domanda è; i restanti 12000 per cosa si sono pagati?"*;

- in pari data, ricevendo dall'agente la risposta che si trattava di due *"account"* diversi, il presidente della società istante chiedeva ulteriori chiarimenti, sottolineando che, per poter comprendere gli

addebiti, avrebbe avuto bisogno di capire a quali servizi facevano riferimento (fonia, dati o altro) oppure se fossero stati *“superati dei volumi, e quali erano i volumi previsti da contratto”*;

- sempre in data 22 marzo 2016 dall'e-mail *“Enterprise.Dunnine@fastweb.it”* riceveva come risposta che *“gli addebiti (...) fanno riferimento agli account 625 1057 – 6690860”*;

- in pari data, l'istante scriveva allora un reclamo a mezzo PEC a Fastweb illustrando la situazione e allegando la risposta ricevuta dall'agenzia di riferimento;

- in data 2 maggio 2016 inviava un reclamo a mezzo PEC per il tramite del legale con il quale chiedeva il rimborso della somma di euro di euro 12.560,72 rappresentando che era *“emersa una incongruità tra quanto (...) prelevato attraverso l'addebito dal conto corrente (...) e quanto poi effettivamente riportato nelle fatture (...) emesse”*. Nel reclamo veniva fatto presente che nonostante le *“molteplici richieste di chiarimento inviate (...) sia tramite e-mail sia attraverso call center, ad oggi non risulta (...) esser stata fornita alcuna spiegazione circa la mancata fatturazione e, quindi, giustificazione del prelievo”*;

- tale reclamo veniva reiterato a mezzo PEC in data 13 maggio 2016 tramite il proprio legale;

- tramite il proprio legale con PEC del 30 maggio 2016 (e raccomandata A/R ricevuta da Fastweb il 7 giugno 2016) chiedeva nuovamente all'operatore la restituzione delle somme contestate e intimava *“la risoluzione per (...) grave inadempimento”*;

- riceveva e-mail del 20 luglio 2016, con la quale un agente incaricato Fastweb procedeva ad una spiegazione degli addebiti, promettendo emissione di note di credito e spiegando, fra l'altro, che l'offerta doveva essere considerata al netto dell'addebito delle tasse di concessione governativa;

- con PEC del 3 agosto 2016 contestava presso l'operatore Fastweb il riscontro ricevuto in data 20 luglio 2016 e reiterava la richiesta di rimborso oltre alla risoluzione del contratto.

In data 16 gennaio 2017 la parte istante esperiva nei confronti dell'operatore Fastweb tentativo obbligatorio di conciliazione presso il CoReCom Toscana, tentativo che si concludeva con verbale attestante il fallimento dello stesso.

In base a tali premesse l'istante ha chiesto:

- i) la *“restituzione [delle] somme illegittimamente addebitate pari ad euro 9.093,14”*;
- ii) lo *“storno fatture emesse successivamente alla risoluzione contrattuale del 30.05.2016 per un importo pari ad euro 5.353,28”*.

## **2. La posizione dell'operatore.**

La società Fastweb, in data 21 aprile 2017, ha fatto pervenire, ai sensi e nei termini di cui all'art. 16, comma 2 del Regolamento, una memoria difensiva, con documentazione in allegato nella quale ha preliminarmente dedotto che:

- *“la richiesta di “storno di 5.373,28” non è stata avanzata nel formulano UG e, pertanto, non potrà formare oggetto del presente procedimento di definizione (doc. 1)”*.
- Il Sig. xxx ha proposto *“istanza per conto di xxx (...) senza allegare alcuna visura camerale che ne comprovi, appunto, la legittimazione attiva. Pertanto, la scrivente chiede che l'istanza in epigrafe venga dichiarata inammissibile/improcedibile/irricevibile”, attesa la carenza di legittimazione attiva del Sig.xxx”*.

Nel merito l'operatore ha osservato quando segue:

*“1. In data 09.09.2014, xxx (...) ha aderito ad una “Proposta di Abbonamento” Fastweb xxx (doc. 2);*

2. *Successivamente, la scrivente ha attivato tutti i servizi richiesti secondo quanto stabilito dalle "Condizioni Generali di Contratto";*
3. *Con l'introduzione del presente procedimento l'istante lamenta l'errata fatturazione da parte della scrivente, la mancata gestione della disdetta e, per l'effetto, chiede il rimborso degli importi pagati in eccedenza, oltre allo storno delle fatture emesse dopo il presunto invio della richiesta di cessazione del contratto;*
4. *Per quanto riguarda la prima richiesta, controparte asserisce che le fatture dovute ammonterebbero ad € 1.622,60 IVA compresa;*
5. *Ed infatti Fastweb (...), ha provveduto a prelevare quest'importo, maggiorato della tassa di concessione governativa dovuta, per legge, per le USIM intestate a Interventa (...);*
6. *Solo per mero tuziorismo difensivo si precisa che il Corecom non è competente a trattare questioni riguardanti imposte e tasse;*
7. *Inoltre, controparte successivamente, in data 05.03.2015, ha sottoscritto un'ulteriore proposta di abbonamento, relativa al codice cliente n. 6690860 con la quale sono stati attivati ulteriori servizi, non compresi nell'offerta iniziale di cui parla l'istante (doc. 3 - 4);*
8. *Dunque, nessun errore è stato commesso dalla scrivente negli addebiti, contrariamente a quanto asserito da controparte;*
9. *Si precisa infine che xxx (...) non ha provveduto al pagamento dell'importo di cui chiede la restituzione nel presente procedimento di definizione, né fornisce evidenza di segno contrario;*
10. *La documentazione prodotta, infatti, non ha alcun valore probatorio e non può essere utilizzata a supporto di quanto dichiarato dall'istante;*
11. *Tutte le informazioni relative alla fatturazione, peraltro sono state già rese note ad xxx (...), come si evince dalla documentazione da essa stessa allegata alla presente istanza;*
12. *Per quanto riguarda la presunta mancata chiusura del contratto, a Fastweb (...) non risulta mai pervenuta alcuna comunicazione di recesso;*
13. *A tal proposito l'art. 13.2 delle Condizioni Generali di Contratto prevede che "Le comunicazioni di cui al presente Contratto, ove non diversamente specificato, dovranno essere inviate tramite raccomandata a/r, e-mail o via fax. In caso di raccomandata a/r o e-mail, la ricezione è comprovata rispettivamente dalla ricevuta di ritorno o di trasmissione. Le comunicazioni inviate a mezzo fax si presumono ricevute il giorno lavorativo successivo a quello di invio; il rapporto di trasmissione del fax è prova della spedizione e della data di invio. Tutte le comunicazioni scritte indirizzate dal Cliente a FASTWEB dovranno pervenire a: FASTWEB Servizio Clienti, C.P. n. 126, 20092 Cinisello Balsamo (MI). Salva diversa indicazione, dette comunicazioni potranno essere effettuate anche attraverso la MyFASTPage, area "Assistenza Clienti", o tramite fax al numero 02.4545.5677. ";*
14. *Dalla documentazione depositata si evince chiaramente che la suindicata richiesta è stata inviata ad un indirizzo diverso da quello indicato nel citato regolamento negoziale;*
15. *Le parti, al momento della stipula del contratto, hanno concordato specifici indirizzi dove inviare i reclami;*
16. *Pertanto, tutti gli altri recapiti dei quali l'istante è a conoscenza, sono esclusi dall'accordo al quale costui ha aderito e, pertanto, non possono essere presi in considerazione per eccepire un eventuale inadempimento contrattuale;*

17. *In materia contrattuale, infatti, tutto quello che non è espressamente previsto dal contratto non può essere preso in considerazione o formare oggetto di qualsivoglia lamentela;*

18. *Anzi, se è previsto un indirizzo particolare al quale inviare tutte le comunicazioni, ed in particolar modo i reclami, le parti sono tenute a rispettarlo, per garantire non solo il buon esito della ricezione, ma anche la corretta gestione degli stessi;*

19. *Alla luce di quanto su esposto, nessuna responsabilità potrà essere imputata alla scrivente sia per quanto riguarda l'errata fatturazione sia la presunta mancata gestione della disdetta”.*

### **3. La replica dell'istante.**

In data 27 marzo 2017 la società istante, per il tramite del legale, ha fatto pervenire, ai sensi e nei termini di cui all'art. 16 comma 2 del Regolamento, una replica, con documentazione in allegato, nella quale ha, preliminarmente, evidenziato che:

- la “ricorrente ha stipulato un contratto di telefonia fissa, mobile e traffico dati con la Fastweb (resistente) ad un canone mensile onnicomprensivo pari ad Euro 1.622,60 (comprensivo di IVA)”;

- il “rapporto contrattuale oggetto della fatturazione contestata riguarda il periodo dal giugno 2015 all'agosto 2016”;

- “in base al piano tariffario convenuto la ricorrente avrebbe dovuto versare l'importo complessivo pari ad Euro 24.339,00 e, così, in dettaglio:

1) ANNO 2015, 7 MESI (da giugno a dicembre); 7x 1.622,60 Euro 11.358,20.

2) ANNO 2016, 8 MESI (da gennaio ad agosto); 8x 1.622,60 Euro 12.980,80.

- In realtà ha versato (mediante addebito RID su conto corrente) l'importo superiore pari ad Euro 33.432,14 come da prospetto che si allega”.

La parte istante ha ribadito la richiesta di “restituzione della somma maggiore illegittimamente addebitate pari ad Euro 9.093,14 (Euro 33.432,14 - Euro 24.339,00)”. Infine ha evidenziato che successivamente “alla comunicazione di risoluzione contrattuale e, pertanto dall'agosto del 2016 parte resistente ha continuato ad emettere fatture (allegate al Formulano GU14) per un totale di Euro 5.373,28 e di cui [ha richiesto] l'annullamento”.

### **4. Motivazione della decisione.**

Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, le richieste formulate dall'istante possono essere parzialmente accolte come di seguito precisato.

*In primis* si osserva che:

- ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del Regolamento, sono esclusi dal relativo ambito applicativo i punti controversi attinenti a profili tributari o fiscali e quindi anche alle tasse di concessione governativa;

- non merita accoglimento l'eccezione preliminare sollevata dall'operatore Fastweb in relazione alla carenza di legittimazione attiva dell'utente. Al riguardo, si rappresenta che l'istanza di definizione depositata in Autorità risulta compilata mediante il formulario GU14, la cui sottoscrizione determina l'assunzione di responsabilità dell'istante in ordine alla veridicità di quanto dichiarato, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. Peraltro, si precisa che, antecedentemente all'avvio del procedimento il responsabile del procedimento aveva comunque acquisito la visura camerale della società istante;

-viceversa può essere accolta l'eccezione dell'operatore circa la richiesta *sub ii)* di storno della fatturazione emessa dopo il recesso contrattuale. Infatti tale domanda non risulta formulata

espressamente nell'istanza di conciliazione che ha ad oggetto la difformità della fatturazione rispetto a quanto previsto contrattualmente. Si richiama in proposito l'articolo 14, paragrafo III.1.2, delle *Linee Guida in materia di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*, che stabilisce che *"In primo luogo, si deve necessariamente verificare che l'oggetto della richiesta di definizione sia lo stesso già sottoposto al tentativo di conciliazione, il che non deve significare che le istanze presentate in sede conciliativa e in sede di definizione debbano essere identiche, ma che la questione in discussione sia la medesima, poiché altrimenti, se si ammettesse l'ampliamento dell'esame a questioni ulteriori, si consentirebbe, in pratica, di aggirare il principio di obbligatorietà della fase conciliativa per le nuove questioni"*.

Nel merito:

Sulla difformità della tariffazione applicata.

Parte istante ha contestato la fatturazione d'importi eccedenti rispetto a quanto concordato con l'adesione del 9 settembre 2014, laddove l'operatore ha sostenuto la correttezza degli addebiti in quanto riferiti ad un diverso *"account"*, sottoscritto successivamente in data 5 marzo 2015.

*In primis* si richiama l'indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato (C. Cass. sent. n. 947/2006), secondo cui l'emissione della bolletta non costituisce un negozio di accertamento, idoneo a rendere certa ed incontestabile l'entità periodica della somministrazione, ma solo un atto unilaterale di natura contabile diretto a comunicare all'utente le prestazioni già eseguite secondo la conoscenza ed il convincimento dell'operatore telefonico; resta dunque rettificabile in caso di divergenza con i dati reali.

Tanto premesso, sussiste in capo all'operatore l'onere di provare l'esattezza dei dati posti a base della fattura nel caso di contestazione del suo ammontare da parte dell'utente (C. Cass., sent. n. 10313/2004); in mancanza di tali prove, l'utente ha diritto allo storno o al rimborso di quanto indebitamente fatturato.

Nel caso in esame, parte istante ha allegato la documentazione interente la proposta sottoscritta, che prevedeva il pagamento mensile di euro 1.622,60 comprensivi di IVA. Con e-mail del 10 febbraio 2016, l'istante contestava gli addebiti non riconosciuti, riferiti al periodo febbraio – novembre 2015, e contestualmente ne richiedeva il rimborso in quanto pagati automaticamente con RID bancario.

Di contro l'operatore Fastweb ha dedotto che, *"in data 05.03.2015, [l'utente] ha sottoscritto un'ulteriore proposta di abbonamento, relativa al codice cliente n. 6690860 con la quale sono stati attivati ulteriori servizi, non compresi nell'offerta iniziale di cui parla l'istante (doc. 3 - 4)"*. L'operatore Fastweb ha fornito, sì, la prova di un contratto successivo, ma non ha dato conto dell'esattezza degli addebiti contestati in conformità della tariffazione prevista. In merito al cosiddetto secondo *"account"*, l'operatore non ha, infatti, depositato la documentazione inerente il profilo tariffario sottoscritto, con indicazione dettagliata dei costi e, tanto meno, ha provato che tali condizioni fossero conosciute dall'istante. Al riguardo vale la pena di osservare che solo l'agenzia di riferimento ha risposto alle doglianze della società istante, spiegando che parte degli importi non riconosciuti erano riferibili alle tasse di concessione governativa (TGC), e che ulteriori importi eccedenti a quanto concordato contrattualmente (indicati come *"fuori offerta"*) erano riconducibili alla sottoscrizione di un diverso *"account"* n. 6690860. Il contenuto di detta e-mail veniva per altro contestato da parte istante mediante reclamo formale. Al proposito si deve ulteriormente ribadire che agli atti del procedimento non risulta provata alcuna previsione dei suddetti costi tariffari denominati dall'agente *"fuori offerta"* né è data evidenza dell'informativa resa all'utente.

Da parte sua, con memoria di replica, l'istante ha ribadito di aver aderito alla proposta contrattuale del 5 settembre 2014 e di aver riscontrato prelievi sul conto difformi da quanto concordato.

**DELIBERAZIONE**  
**n. 56 del 16 maggio 2019**

Pertanto l'operatore Fastweb, con riferimento al periodo febbraio 2015 fino alla fine del ciclo di fatturazione, è tenuto a regolarizzare la posizione amministrativo-contabile della società istante mediante lo storno (ovvero il rimborso, in caso di avvenuto pagamento) delle somme addebitate in eccedenza all'importo di euro 1.622,60 mensili IVA inclusa. Da tale ricalcolo dovranno essere escluse le somme dovute alle Tasse di concessione governativa (TCG). Infatti le somme addebitate a titolo di Tassa di concessione Governativa non sono oggetto di trattazione in quanto, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del Regolamento, sono escluse dal relativo ambito applicativo i punti controversi attinenti a profili tributari o fiscali. Pertanto, il sindacato di questa Autorità non può estendersi *all'an debeatur* della Tassa di concessione governativa (TCG), ai sensi dell'articolo 21 del D.P.R. n. 641/72, di cui è creditore non il gestore, ma l'Agenzia delle Entrate, avverso il cui atto di accertamento della violazione e di irrogazione della sanzione l'utente può resistere in giudizio innanzi alla Commissione Tributaria Regionale. Parte istante ha, altresì, diritto al ritiro, a cura e spese del gestore, dell'eventuale pratica di recupero del credito eventualmente aperta.

Infine si ritiene proporzionale ed equo liquidare a favore dell'istante, ai sensi dell'art.19, comma 6, del Regolamento, la somma forfettaria di euro 100,00 a titolo di spese di procedura.

**VISTI** la relazione istruttoria redatta dalla Dott.ssa Elisabetta Castelli, responsabile del procedimento e lo schema di decisione predisposto dal Dirigente Dott.ssa Cinzia Guerrini, ex art. 19, comma 1, del Regolamento;

**UDITA** l'illustrazione del Dirigente, Dott.ssa Cinzia Guerrini svolta su proposta del Presidente nella seduta del 16 maggio 2019;

**DELIBERA**

in accoglimento dell'istanza presentata dalla società xxx. in data 21 marzo 2017 nei confronti di Fastweb xxx che l'operatore provveda:

- 1) a regolarizzare la posizione amministrativo-contabile della società istante mediante lo storno (ovvero il rimborso, in caso di avvenuto pagamento) delle somme addebitate in eccedenza all'importo di euro 1.622,60 mensili (tale ricalcolo non include le tasse di concessione governativa) con il ritiro a cura e spese del gestore dell'eventuale pratica di recupero del credito eventualmente aperta;
- 2) al pagamento a mezzo assegno o bonifico bancario euro 100,00 a titolo di spese di procedura.

Le somme così determinate a titolo di rimborso di cui al precedente punto 2) dovranno essere maggiorate della misura corrispondente all'importo degli interessi legali calcolati a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza di risoluzione della controversia.

E' fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito, come previsto dall'art. 19, comma 5, della Delibera Agcom n. 173/07/CONS, Allegato A.

Ai sensi dell'art. 19, comma 3, della Delibera Agcom n. 173/07/CONS Allegato A, il provvedimento di definizione della controversia costituisce un ordine dell'Autorità ai sensi dell'art. 98, comma 11, D.lgs. n. 259/2003.



**DELIBERAZIONE**  
**n. 56 del 16 maggio 2019**

L'operatore è tenuto, altresì, a comunicare a questo Ufficio l'avvenuto adempimento alla presente delibera entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito internet istituzionale del CoReCom, nonché trasmessa all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per gli adempimenti conseguenti.

Ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lett. b), del Codice del processo amministrativo, approvato con D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'art. 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

**Il Segretario**  
*Cinzia Guerrini*

**Il Presidente**  
*Enzo Brogi*